

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 giugno 1974, n. 647.**Soppressione della sede distaccata della pretura di Lamezia Terme esistente in Sambiase.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 6, con la quale è stato istituito il comune di Lamezia Terme, risultante dalla riunione dei comuni di Nicastro, Sambiase e Sant'Eufemia Lamezia;

Vista la proposta dei capi della corte di appello di Catanzaro riguardante la soppressione della sede distaccata della pretura di Lamezia Terme in Sambiase;

Ritenuto che detta sede non ha più ragion d'essere in relazione al nuovo assetto territoriale amministrativo e che pertanto può essere soppressa senza danno per le popolazioni interessate e senza alcun detrimento per le esigenze del servizio giudiziario;

Tenuto conto altresì del beneficio economico derivante all'erario dalla soppressione in quanto cessa la erogazione del contributo annuo dovuto dallo Stato per le sedi distaccate di pretura;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 30 maggio 1974;

Visto l'art. 41 del vigente ordinamento giudiziario; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

La sede distaccata della pretura di Lamezia Terme esistente in Sambiase è soppressa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1974

LEONE**ZAGARI — COLOMBO**

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974

Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 85. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 agosto 1974, n. 648.**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 1005, relativo all'istituzione del corso di laurea in storia presso la facoltà di lettere, è rettificato nel senso che l'insegnamento fondamentale di « Storia della filologia medioevale » (indirizzo medioevale) si intende come segue:

« Storia della filosofia medioevale »

e l'insegnamento fondamentale di « Assiriologia » (indirizzo orientale) si intende come segue:

« Assiriologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1974

LEONE**MALFATTI**

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1974

Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 93. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 agosto 1974, n. 649.**Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, relativo alle norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea;

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, relativa alle norme sui passaporti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per la difesa;

Decreta:**Art. 1.**

L'interessato che intenda giovare dell'equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta d'identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta d'identità, dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all'art. 3, lettere b), c), d), e), f), g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l'autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d'identità l'annotazione: « documento non valido ai fini dell'espatrio ».

Art. 2.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è previsto il ritiro del passaporto, le autorità indicate nell'art. 5 di detta legge devono provvedere ad apporre sulla carta d'identità, in possesso dell'interessato, l'annotazione di cui al secondo comma del precedente art. 1.

A tal fine l'autorità suindicata deve notificare all'interessato l'obbligo di esibire, per l'annotazione, la carta d'identità di cui sia in possesso, con diffida a non utilizzare il documento per l'espatrio e con avvertimento che, in caso di espatrio, saranno applicabili le sanzioni di cui all'art. 24 della citata legge n. 1185.

Comunicazione dell'eseguita annotazione deve essere data all'autorità dalla quale il documento risulta rilasciato.

Art. 3.

Avverso l'apposizione sulla carta d'identità dell'annotazione che il documento non è valido ai fini dell'espatrio è consentito il ricorso nella sede amministrativa indicata dall'art. 10 della legge 21 novembre 1967, numero 1185.

Nel caso di accoglimento del ricorso l'interessato ha diritto ad ottenere gratuitamente la sostituzione del documento d'identità.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto si applicano agli altri documenti riconosciuti equipollenti al passaporto ai fini dell'uscita dal territorio della Repubblica, salva la speciale disciplina prevista nel provvedimento di dichiarazione di equipollenza che vieti l'uso del documento per l'espatrio anche in casi diversi da quelli contemplati dall'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1974

LEONE

RUMOR — MORO — TAVIANI
— ZAGARI — ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974

Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 64. — SCJARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1974.

Costituzione del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società per azioni « Integratrice », in Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1974, n. 90, con il quale la società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « Integratrice », con sede in Palermo, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione, scegliendo i suoi membri fra persone particolarmente esperte nel settore delle assicurazioni;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

E' costituito il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società per azioni « Integratrice », con sede in Palermo, composto dai seguenti membri:

Corso prof. Pompeo, presidente;

Bavetta prof. Giuseppe;

Mazzarella prof. Ferdinando;

De Luca dott. Giovanni;

Paternò Castello Ruggero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1974

LEONE

DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974
Registro n. 12 Industria, foglio n. 202

(9728)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1974.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Modugno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 1974 col quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Modugno (Bari) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente nella persona del dott. Cesare Ferri;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto commissario;

Visto l'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Angelo Toriello è nominato commissario straordinario del comune di Modugno (Bari) in sostituzione del dott. Cesare Ferri con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1974

LEONE

GUI.

(9818)